



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 419

DEL 15 maggio 2019

OGGETTO: Istanza congiunta di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dall'Ing. ___omissis___ e dal Comune di Chieti – Affidamento di incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione nonché direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione. Completamento sistema filoviario di Chieti dalla via dei Vestini a piazza Sant'Anna. Masterplan per l'Abruzzo – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base d'asta: euro 156.420,64; S.A.: Comune di Chieti.
PREC 41/19/S

Il Consiglio

VISTA l'istanza singola presentata dall'Ing. ___omissis___ in nome e per conto del RTP Ing. ___omissis___ (mandatario), ___omissis___ (mandante) e Ing. ___omissis___ (mandante), acquisita al prot. ANAC n. 0064364 del 22.7.2018, e la successiva istanza, acquisita al prot. ANAC n. 0095425 del 20.11.2018, con la quale il Comune di Chieti ha comunicato di aderire all'istanza di precontenzioso in oggetto;

CONSIDERATO che l'istante contesta l'esclusione dalla procedura di gara in oggetto disposta dalla Stazione appaltante perché non sarebbero stati soddisfatti i requisiti di cui al punto 9.3 lett. a) del Bando con riferimento alla *“copertura assicurativa contro i rischi professionali per un importo di massimale, pari almeno al 50% dell'importo dei lavori in oggetto (e quindi non inferiore ad euro 1.636.150,00)”*, in quanto *«il requisito inerente la copertura assicurativa richiesta... non è posseduto cumulativamente dal Raggruppamento temporaneo Professionisti, dal momento che per raggiungere l'importo richiesto dal bando di gara, è stata prodotta, a seguito di soccorso istruttorio, polizza relativa al Giovane Professionista che, ai sensi del D.M. 263/2016, non concorre alla formazione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara»* e che, sempre a giudizio della Stazione appaltante, *«non può essere accolto il rinnovo di polizza dell'Ing. ___omissis___ fatto pervenire successivamente al termine assegnato ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, in quanto successivo, il rinnovo, alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta e non posseduta pertanto al momento della partecipazione alla gara»*;

CONSIDERATO che la questione controversa nel caso di specie può risolversi dando risposta ai seguenti due quesiti di carattere generale:



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

- a) se sia corretto escludere dal calcolo per il raggiungimento del massimale di copertura assicurativa richiesto dalla *lex specialis* di gara la polizza professionale del giovane professionista;
- b) se sia legittimo escludere una nuova polizza assicurativa professionale se essa viene rinnovata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ma comunque prima dell'apertura delle offerte;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 30.4.2019;

VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dalle parti;

CONSIDERATO che l'art. 83, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce, in via generale, che «*Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere: a) [...]; b) [...]; c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali*»;

CONSIDERATO che l'art. 4 comma 1 ultimo capoverso del d.m. 2 dicembre 2016, n. 263 (recante «*Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*») precisa che «*I requisiti del giovane [professionista] non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti*»;

RILEVATO che dal combinato disposto dell'art. 83, comma 4 del Codice appalti, dell'art. 4, comma 1 del D.M. appena menzionato e del punto 9.3 lett. a) del Bando di gara emerge chiaramente che il massimale della copertura assicurativa contro i rischi professionali per un importo pari almeno al 50% dell'importo complessivo dei lavori costituisce un requisito di partecipazione e che, conseguentemente, la polizza assicurativa stipulata dal giovane professionista del RTP istante non potrebbe concorrere in ogni caso alla formazione del requisito in discussione a favore del RTP medesimo;

RITENUTO, con riferimento al secondo quesito, che trattandosi di un requisito richiesto ai fini dell'ammissione alla gara – requisito di natura economica in alternativa al classico requisito del fatturato – e non di un requisito per l'esecuzione del servizio qualsiasi modifica sostanziale della documentazione attestante il suo possesso successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte non può considerarsi ammissibile perché in violazione del principio della *par condicio competitorum*, posto a garanzia della regolarità della procedura concorsuale, nell'interesse sia della pubblica amministrazione che dei partecipanti;

RITENUTO che l'ulteriore circostanza addotta dal RTP istante a propria giustificazione, ovvero che la polizza con il nuovo massimale è stata stipulata dopo la scadenza del bando poiché in fase di



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

presentazione dell'offerta era ancora valida quella precedente con massimale insufficiente, non conduce a diversa conclusione dal momento che è onere dei partecipanti assicurarsi di possedere i requisiti di partecipazione richiesti dalla *lex specialis* di gara prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, dovendo considerare necessariamente irrilevanti ai fini dell'iter della procedura di gara circostanze personali e/o contrattuali private dei singoli concorrenti;

RITENUTO che la sentenza del TAR Brescia n. 282/2017, adottata sempre dal RTP istante a sostegno dell'asserita illegittimità dell'esclusione dalla gara, in realtà appare inconferente atteso che, nel caso esaminato dal citato TAR Brescia, la società ricorrente aveva dato prova, in fase di presentazione dell'offerta, di aver già concordato con l'agenzia assicurativa l'adeguamento del massimale in caso di aggiudicazione sulla base di semplice richiesta con effetto immediato, tanto che il giudice amministrativo ha potuto concludere che *«[...] l'esclusione dalla gara è una sanzione ragionevole e proporzionata solo quando la stazione appaltante sia esposta al rischio di selezionare un aggiudicatario non in grado di attivare immediatamente la copertura assicurativa. Al contrario, se vi è la certezza che la copertura assicurativa richiesta dal bando o dal disciplinare di gara sarà presente al momento dell'aggiudicazione, e che l'attivazione della suddetta copertura dipende solo dalla volontà dell'aggiudicatario, e non dall'assenso di terzi, l'interesse pubblico può dirsi tutelato, e di conseguenza risulta indifferente lo strumento negoziale che ha reso possibile il risultato»* e, dunque, ritenuto che tale circostanza, ovvero la certezza – da fornire già in fase di presentazione dell'offerta – che la copertura assicurativa richiesta dal bando sarebbe stata presente al momento dell'aggiudicazione, non ricorre nel caso oggetto del presente parere,

Il Consiglio

ritiene, per le motivazioni che precedono e limitatamente alla questione esaminata, l'operato della Stazione appaltante conforme alla disciplina normativa di settore.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 27 maggio 2019

Il Segretario Maria Esposito